Sentenza del 28/01/2020 n. 3458 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 3

Testo

Intitolazione:

Reati tributari - Presidente CdA - Condotte illecite - Risarcimento danno patrimoniale e di immagine alla società.

Massima:

Se il legale rappresentante pone in essere condotte illecite, le cui conseguenze si ripercuotono sul patrimonio della società, quest'ultima può agire nei suoi confronti per il risarcimento del danno patrimoniale e di immagine della società . In tali casi la responsabilità è di natura sia contrattuale sia extracontrattuale.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Intitolazione:

Confisca per equivalente - Estinzione del reato per prescrizione - Inammissibile.

Massima:

La confisca per equivalente non può essere applicata in caso di estinzione del reato per prescrizione, essendo necessaria una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, perchè ha carattere afflittivo e sanzionatorio. Pertanto a differenza della confisca diretta che ha, invece, natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente non può essere disposta nel caso di estinzione del reato.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 29 gennaio 2019 la Corte d'appello di Milano, provvedendo sulla impugnazione proposta da V.C.C. nei confronti della sentenza del 21 novembre 2017 del Tribunale di Monza, con cui lo stesso, quale presidente del consiglio di amministrazione della S. S.p.a., era stato dichiarato responsabile dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8, con la conseguente condanna alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile (la stessa S. S.p.a.) e con la confisca per equivalente del profitto di tali reati, pari a complessivi Euro 405.295,00, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere i reati a lui ascritti estinti per prescrizione, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l'imputato a rifondere alla parte civile anche le spese processuali del secondo grado di giudizio.

In particolare la Corte d'appello, nel disattendere la richiesta dell'imputato di esclusione della parte civile, ha affermato che la stessa aveva subito un danno per effetto e in conseguenza delle condotte dell'imputato, costituito dalle somme dovute per sanzioni alla stessa inflitte in conseguenza delle condotte di evasione realizzate dai suoi amministratori, tra cui l'imputato.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. In primo luogo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la violazione e l'errata applicazione di disposizioni di legge penale, con riferimento alla omessa revoca della confisca nonostante la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato in relazione al quale la stessa era stata disposta.

Ha richiamato i principi in proposito affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza Lucci (n. 31617/2015), ribaditi nella successiva sentenza n. 7260 del 2018, sottolineando come in caso di estinzione per prescrizione dei reati in relazione sia stata disposta la confisca questa possa essere mantenuta solamente nel caso di confisca diretta, avente natura di misura di sicurezza, ma non anche nel caso in cui la stessa sia stata disposta per equivalente, stante il suo carattere sanzionatorio, incompatibile con una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.

2.2. Con un secondo motivo ha lamentato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), la mancata esclusione della parte civile, priva di legittimazione a costituirsi, in quanto non danneggiata dalle condotte dell'imputato, che avevano arrecato un danno solamente all'Erario, e non anche alla società amministrata dall'imputato, priva, pertanto, di legittimazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato solamente per quanto riguarda la confisca.

2. La confisca per equivalente di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, per espressa previsione normativa, può essere disposta soltanto con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta, in quanto, a differenza della confisca diretta, che ha natura di misura di sicurezza, la confisca per equivalente ha carattere afflittivo e sanzionatorio (v. Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037), e quindi non può essere disposta nel caso di estinzione del reato, occorrendo la pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena (Sez. U,

n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435; v. anche Sez. 3, n. 47104 del 02/10/2019, Calia, Rv. 277347, che ha escluso la possibilità di mantenere la confisca per equivalente disposta in relazione a reato tributario dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova; v. anche, a proposto della non assimilabilità della sentenza che abbia dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione a una sentenza di condanna, Sez. 3, n. 53640 del 18/07/2018, Dellagaren Rv. 275183).

Ne consegue, stante l'intervenuta estinzione dei reati contestati per prescrizione e la conseguente dichiarazione di non doversi procedere in ordine agli stessi, l'impossibilità di mantenere la confisca per equivalente disposta a carico dell'imputato dal Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 12 bis citato, e, implicitamente, confermata dalla Corte d'appello di Milano, che non ha provveduto, pur avendo rilevato la prescrizione di detti reati, a eliminarla: a tale eliminazione può provvedere direttamente questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a tale punto, non occorrendo accertamenti di fatto, nè lo svolgimento di attività valutative o di apprezzamento di prove, conseguendo l'impossibilità di mantenere la confisca alla dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati in relazione ai quali la stessa era stata disposta.

3. Il secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata lamentata la mancata esclusione della parte civile, non è fondato.

Il ricorrente si duole del mancato accoglimento della richiesta di esclusione della parte civile, la S.p.a. S., in nome della quale ha agito quale presidente del consiglio di amministrazione, e anche della conferma della propria condanna generica al risarcimento dei danni che sarebbero stati cagionati a tale società, ribadendo l'assenza di legittimazione in capo alla stessa ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle proprie condotte, dalle quali, in realtà, non avrebbe ricevuto alcun pregiudizio, non potendo ritenersi che la stessa abbia subito un danno di immagine e un danno patrimoniale in conseguenza della realizzazione del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, volto a salvaguardare la trasparenza fiscale e la corretta percezione dei tributi, in relazione ai quali sarebbe legittimata solamente l'Agenzia delle Entrate.

Ritiene il Collegio che tali rilievi non siano fondati.

Va, anzitutto, ricordato che la legittimazione ad agire (dunque anche a esercitare l'azione civile nel processo penale), che consiste nella titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, va verificata sulla base della prospettazione dell'attore (da intendersi, nel processo penale, come la parte che eserciti l'azione civile in tale processo), cioè tenendo conto della deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che attiene al merito della lite (v. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, Rv. 603170; conf. Sez. 2, Sentenza n. 11284 del 10/05/2010, Rv. 613149; Sez. 2, Sentenza n. 14177 del 27/06/2011, Rv. 618438). Poichè la legittimazione ad agire, o a contraddire, quale condizione all'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, una concreta e autonoma questione intorno a essa può delinearsi solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso e dedotto in giudizio (così Cass. Civ. Sez.

3, Sentenza n. 14468 del 30/05/2008, cit.). Ne consegue, nel caso in esame, l'infondatezza dei rilievi del ricorrente, secondo cui la parte civile sarebbe carente di legittimazione ad agire (non avendo subito danni per effetto delle proprie condotte) e i giudici di merito avrebbero indebitamente omesso di rilevarlo, in quanto la S.p.a. S., di cui l'imputato era legale rappresentante, costituendosi parte civile ha lamentato un danno alla propria immagine, per il discredito conseguente alla condanna del proprio legale rappresentante, e anche un danno patrimoniale, a causa del sorgere della obbligazione di pagamento degli interessi e delle sanzioni derivanti dalle condotte illecite realizzate dall'imputato: è stato, dunque, prospettato un danno certamente proprio della società, e non certamente altrui, riconducibile, secondo la ricostruzione posta a sostegno di tale domanda, alla condotta dell'imputato, con la conseguente corretta proposizione di tale domanda risarcitoria, da parte del soggetto che si è affermato danneggiato e nei confronti di quello che è stato individuato come l'autore delle condotte produttive di tale danno, atteso che nonostante la persona offesa dei reati tributari sia l'Agenzia delle Entrate, quale titolare dell'interesse protetto, ciò non esclude che non vi possano essere altri soggetti danneggiati dai medesimi reati (Sez. 3, n. 14729 del 06/03/2008, Lumina, Rv. 239973).

4. Peraltro i rilievi del ricorrente sono infondati anche sul piano del merito, cioè della fondatezza della pretesa risarcitoria.

Le condotte contestate, consistite nella realizzazione dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 (capo A) e art. 2 (capo B), sono astrattamente produttive di danno (quindi idonee a consentire una pronuncia di condanna generica al risarcimento), oltre che per l'Erario, anche per la società in nome e per conto della quale il ricorrente ha agito, commettendo detti reati: tali condotte, infatti, sono state certamente produttive di un danno patrimoniale per la società, con riferimento agli interessi e alle sanzioni correlati alla realizzazione degli illeciti, e anche, potenzialmente, di un danno alla immagine della medesima società, per il discredito che la stessa potrebbe aver ricevuto alla propria onorabilità e affidabilità in conseguenza della consumazione di tali reati da parte del proprio legale rappresentante.

Quest'ultimo, non essendo stato neppure prospettato un consenso di tutti gli azionisti alla realizzazione delle condotte illecite, commettendole si è certamente reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato in forza del quale ha agito in nome e per conto della società, avendo omesso di agire con la diligenza del buon padre di famiglia (richiesta dall'art. 1710 c.c., comma 1), e, avendo realizzato un illecito le cui conseguenze sono ricadute sul patrimonio della società mandataria, è responsabile delle stesse anche a titolo extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., con la conseguente corretta affermazione della configurabilità di una sua responsabilità (sia da inadempimento sia aquiliana), la cui entità dovrà essere accertata nel giudizio avente quale oggetto la determinazione del danno conseguente a tali condotte.

5. La sentenza impugnata deve, dunque, in accoglimento del primo motivo di ricorso, essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, con eliminazione di tale statuizione.

Il ricorso deve, nel resto, essere respinto, stante l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, essendo risultato soccombente proprio riguardo alle doglianze sollevate in ordine alla legittimazione della parte civile e alle statuizioni civili: tali spese vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della complessità delle questioni sollevate dai rilievi relativi alla azione civile e della entità della attività svolta dal difensore della parte civile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, statuizione che elimina.

Rigetta il ricorso nel resto e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 3.510,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza